

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4229/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di peperoni, barbabietole da insalata, uve secche e taluni succhi d'uve concentrati, originari di Cipro (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, integrato dal Protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa di detto accordo e che adegua talune disposizioni dell'accordo medesimo <sup>(1)</sup>, prevede, negli articoli 18 e 19, l'apertura di contingenti tariffari comunitari di:

- 300 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,
- 1 500 tonnellate di barbabietole da insalata del codice NC ex 0709 30 00,
- 1 500 tonnellate di uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 15 kg dei codici NC 0806 20 11, 0806 20 19, ex 0806 20 91 e ex 0806 20 99 e
- 3 000 tonnellate di taluni succhi d'uve concentrati dei codici NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 e ex 2204 30 91,

originari di Cipro;

considerando che questi quantitativi devono essere maggiorati del 5 % all'anno a decorrere dall'entrata in vigore di detto Protocollo, a norma dell'articolo 18 di quest'ultimo e che per il 1989 saranno quindi rispettivamente di 330, 1 650, 1 650 e 3 300 tonnellate; che, entro i limiti di questi contingenti tariffari i dazi doganali applicabili vengono gradualmente soppressi, secondo il ritmo e le condizioni stabiliti dagli articoli 5 e 16 di detto Protocollo;

considerando tuttavia che il Protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità <sup>(2)</sup> prevede che questi

Stati membri rimandino rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 <sup>(4)</sup>; che in virtù del medesimo protocollo la Repubblica portoghese rinvia, fino all'inizio della seconda tappa, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(5)</sup>; che di conseguenza il presente regolamento si applica soltanto:

- alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, per quanto riguarda i peperoni e le barbabietole da insalata;
- alla Comunità nella sua composizione attuale, per quanto riguarda le uve secche;
- alla Comunità escluso il Portogallo, per quanto riguarda i succhi d'uve concentrati;

considerando che occorre quindi aprire questi contingenti tariffari comunitari per l'anno 1989;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 1; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume dei contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, nel corso del periodo contingente, il volume di un contingente è quasi interamente utilizzato, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questo volume la totalità dei prelievi effettuati che non siano stati

<sup>(1)</sup> GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.